

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-121 del 14/01/2022
Oggetto	Concessione di Occupazione di area demaniale per ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTE IDRICHE COMUNE: MORDANO (BO) CORSO D'ACQUA: CANALE DEI MULINI, ALVEO E ENTRAMBE LE SPONDE TITOLARE: HERA S.p.A. CODICE PRATICA N. BO21T0072
Proposta	n. PDET-AMB-2022-119 del 13/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTE IDRICHE

COMUNE: MORDANO (BO)

CORSO D'ACQUA: CANALE DEI MULINI, ALVEO E ENTRAMBE LE SPONDE

TITOLARE: HERA S.P.A.

CODICE PRATICA N. BO21T0072

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono Enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio Idrico:

- la Legge Regionale Emilia-Romagna (L.R.) n. 44/1995 e ss.mm.ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare

quelle previste all'Art. 16, comma 2 e all'Art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino Regionali (STB), ai sensi degli Artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) N. 112/98 e dell'Art. 140 e 142 della L.R. n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna (D.G.R.) n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la L.R. n. 7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia-Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la D.G.R. 18 Giugno 2007, **n. 895** recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29 Giugno 2009, **n. 913** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11 Aprile 2011, **n. 469** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la D.G.R. 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- l'Art. 8 della L.R. n. 2/2015, recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;

Vista l'istanza assunta al Prot. n. PG.2021.0098065 del 23/06/2021 Pratica n. **BO21T0072**, **presentata dalla Società HERA S.p.A.**, C.F. 04245520376 con sede legale a Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4, nella persona di **Luca Migliori**, nato a Vignola (Mo) il 20/03/1975, C.F. MGLLCU75C20L885P in qualità di Delegato Procuratore Speciale, **con cui viene richiesta la concessione di occupazione demaniale con 2 tubazioni per il servizio idrico civile De560 e industriale De450** con le finalità progettuali di realizzazione della rete idrica civile e industriale in Comune di Mordano (Bo), lungo il corso d'acqua Canale dei Mulini, in alveo e entrambe le sponde, **per una lunghezza complessiva di 4,00 m**, nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Mordano (Bo) Foglio 19 antistante Mapp. 215 e Foglio 21 antistante Mapp. 17 - 260;

Preso atto della comunicazione allegata all'istanza assunta al Prot. PG.2021. 0098065 del 23/06/2021 di richiesta di esenzione dal canone di occupazione in forza della D.G.R. 913/2009, nella quale dichiara, in qualità di gestore del Servizio idrico integrato nell'ambito territoriale per l'area identificata nell'istanza in oggetto:

- che le infrastrutture che occupano o occuperanno le aree del demanio idrico oggetto dell'istanza di concessione sono infrastrutture idriche ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del Comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge;
- che le opere da realizzare non sono opere destinate a rimanere nel capitale della Società;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale **è assimilabile a "attraversamenti con tubi sotterranei"** ai sensi dell'Art. 20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che, la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURER n. 223 in data 21 LUGLIO 2021** non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto della comunicazione del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito al PG.2021.0126459 del 12/08/2021, in cui si dichiara l'incompetenza in merito alla richiesta di autorizzazione idraulica poichè il Canale dei Molini è gestito dal Consorzio Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda;

Preso atto del Parere del **Consorzio Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda** all'esecuzione dell'intervento Conc. N° 309, rilasciata ad Hera S.p.A. con Prot. n. 6983 del 08/10/2019, **confermato ad ARPAE** con nota assunta al Prot. PG.2021.0180770 del 24/11/2021, espresso in senso favorevole con prescrizioni, di cui si richiamano in particolare:

- le due condotte devono essere almeno 2 mt. Sotto a livello alveo (fondo) del canale;
- pozzetti o sfiati o quant'altra opera in franco di rispetto 10 mt. da argine dx e sx idraulica deve essere autorizzata;
- il Concessionario deve realizzare un apposito *by pass* per allontanamento dal cantiere delle acque meteoriche a proprie spese, qualora sia necessario;
- i lavori per la realizzazione dell'opera e ogni intervento ad essa collegato, non dovranno interferire con il periodo

irriguo per non pregiudicare in alcun modo le irrigazioni in atto. L'opera, per la parte di canale utilizzata a scopo irriguo, non potrà quindi essere realizzata nel periodo intercorrente dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno, salvo richiesta motivata di deroga, formalmente assentita dal Consorzio, ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione di **€ 75,00**;
- del deposito cauzionale di **€ 306,33**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del **Delegato Procuratore Speciale del Concessionario pro-tempore** in data 10/01/2022 (assunta agli atti con PG.2022.2410 del 10/01/2022);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto del titolare dell'Incarico di Funzione di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,
1) di rilasciare alla **Società HERA S.p.A.**, C.F. 04245520376 e con sede legale a Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4, nella

persona del Delegato Procuratore Speciale pro-tempore, **la concessione di area demaniale con 2 tubazioni per il servizio idrico civile De560 e industriale De450** di realizzazione della rete idrica civile e industriale in Comune di Mordano (Bo), lungo il corso d'acqua Canale dei Mulini, in alveo e entrambe le sponde, **per una lunghezza complessiva di 4,00 m**, nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Mordano (Bo) Foglio 19 antistante Mapp. 215 e Foglio 21 antistante Mapp. 17 - 260;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2032** ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel Parere del Consorzio Utenti Canale dei Molini di Imola e Massalombarda espresso in senso favorevole con prescrizioni all'esecuzione dell'intervento Conc. N° 309, rilasciata ad Hera S.p.A. con Prot. n. 6983 del 08/10/2019, **confermato** con nota assunta al Prot. PG.2021.0180770 del 24/11/2021, ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

5) di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone annuale per occupazione con attraversamenti e parallelismi con tubi sotterranei, di **€ 306,33**, ai sensi della D.G.R. 913/2009 per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incredibile e della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;

6) di dare atto che il deposito cauzionale, quantificato ai sensi dell'Art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è **fissata in € 306,33,** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, **è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto** a favore di "Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale";

7) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso,** risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

9) di inviare copia del presente provvedimento all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna, ed al Consorzio Utenti Canale dei Molini di Imola e Massalombarda, per gli adempimenti di competenza;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60

giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale, richiesta dalla Società HERA S.p.A. con sede legale in Bologna, Viale Berti Pichat 2/4, nella persona del Delegato dal Procuratore Speciale pro-tempore;

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Canale dei Mulini, in alveo e entrambe le sponde

Comune: Mordano (Bo) Foglio 19 antistante Mapp. 215 e Foglio 21 antistante Mapp. 17 - 260

Concessione di area demaniale per attraversamento con 2 tubazioni per il servizio idrico civile De560 e industriale De450 con le finalità progettuali di realizzazione della rete idrica civile e industriale in Comune di Mordano (Bo), **per una lunghezza complessiva di 4,00 m;**

Pratica n. **BO21T0072** domanda assunta al Prot. n. PG.2021.0098065 del 23/06/2021.

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare Tecnico è rilasciato per **l'occupazione demaniale dei terreni in oggetto** come indicato nella documentazione allegata alla domanda suddetta, **nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;**

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente Atto;

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle

condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di Polizia Idraulica.

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita, saranno a totale carico del Concessionario, e per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione Concedente;

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario;

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente;

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'Atto e la scadenza è fissata **al 31/12/2032** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n.7/2004).

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'Art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di

sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto o cosa, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il **termine concesso**, **dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo**, nei termini indicati dall'Art.18 della L.R. n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il Concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione.

In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

Art. 6

Cauzione

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione

Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'Atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di **domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi** inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la **decadenza della concessione** a norma dell'Art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e quelle relative all'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel Parere rilasciato dal **Consorzio Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda**, all'esecuzione dell'intervento Conc. N° 309, rilasciata ad Hera S.p.A. con Prot. n. 6983 del 08/10/2019, confermato con nota assunta al Prot. PG.2021.0180770 del 24/11/2021, **con particolare attenzione a quanto riportato agli Artt. 2 - 4 e 5**, e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**Allegato 1**).

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

SPA-Hera spa
Data prot.: 15-10-2019
Num. prot.: 0097343

Prot. n. 6983 del 08/10/2019

Inviata a mezzo mail e raccomandata	Spett.le Hera spa Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna (BO)

Oggetto: Conc. N° 309

Sistema di approvvigionamento idrico Castel Bolognese-Acqua industriale WBS T.2180,11,02,00018. Richiesta di concessione attraversamento Canale dei Molini di Imola in corrispondenza di Via Colombarone (Comune di Mordano) ”

PREMESSO CHE

- i. in data 27/09/2019 la società Hera spa, a mezzo del proprio tecnico di fiducia, con domanda pervenuta in data 07/10/2019 ns. prot. n. 6982, ha richiesto al Consorzio Canale dei Molini di voler emettere i necessari provvedimenti per la realizzazione di un “Sistema di approvvigionamento idrico Castel Bolognese-Acqua industriale WBS T.2180,11,02,00018. Richiesta di concessione attraversamento Canale dei Molini di Imola in corrispondenza di Via Colombarone (Comune di Mordano) ” ;
- ii. il Consorzio Canale dei Molini ha esaminato la documentazione presentata e consistente in n. [4] documenti e, in particolare: (1) copie cartacee degli elaborati di progetto, (2) copia procura speciale di Hera spa completo di documento di identità, (3) copia dell'atto n.7057 registrato a Bologna il 23/07/2019, (4) copia di autorizzazione per condotta di adduzione acqua ;

CONSIDERATE

- a) le risultanze istruttorie;
- b) lo statuto del Consorzio del Canale dei Molini;
- c) il regolamento del Consorzio del Canale dei Molini per le concessioni precarie e le licenze;

SI COMUNICA CHE

con riferimento alla Vostra richiesta a noi pervenuta in data 07/10/2019, ns. prot. n. 6982, relativa all'oggetto, questo Consorzio rilascia, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto dei propri regolamenti, **PARERE POSITIVO** in favore del Hera srl (d'ora innanzi, ambedue, *in unicum* “Concessionario”). Questo parere verrà convertito in concessione alla presentazione di regolare accettazione del Ns documento che dovrà avvenire entro il termine ultimo e definitivo di 30 (trenta) giorni dall'emissione di questo parere e previa sottoscrizione in calce alla presente. In mancanza sarà necessario procedere ad una nuova richiesta.

La concessione è sottoposta alle seguenti essenziali ed inderogabili condizioni e termini che, sin d'ora, con la sottoscrizione in calce alla presente si intendono accettate integralmente in ogni loro parte, nessuna eccettuata e/o esclusa. Sin precisa sin da subito che nessun ulteriore diritto è riconosciuto al Concessionario, ivi compreso il diritto di superficie.

Articolo 1 (Autorizzazioni e permessi)

1. Il presente provvedimento non è sostitutivo delle autorizzazioni e/o permessi di qualsiasi genere o natura, sia comunali sia da parte di altri enti pubblici e/o privati preposti, eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto, che pertanto dovranno essere richiesti (ed ottenuti) ai soggetti competenti da parte del Concessionario, il

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

quale si assume, dunque, ad ogni effetto, ogni e più ampia responsabilità, ivi compresa quella in sede civile, penale, amministrativa.

2. Il presente atto non costituisce garanzia di corretta progettazione e di funzionamento del sistema, la cui responsabilità viene rimessa al Concessionario, che si fa garante che la redazione degli elaborati è stata sviluppata nel rispetto delle normative tecniche e giuridiche vigenti nonché secondo le regole della buona progettazione, oltre che in piena conformità con quanto dichiarato alle autorità pubbliche e/o private competenti.
3. Eventuali variazioni o difformità da quanto indicato nella documentazione presentata al Consorzio dovranno essere comunicate al medesimo e da esso approvate per iscritto. Resta inteso che il Concessionario dovrà necessariamente e preventivamente ottenere dalle competenti autorità le necessarie rettifiche e autorizzazioni.
4. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, emanate o da emanarsi, tra cui, segnatamente, le disposizioni di cui al R.D. 08/05/1904, n. 368, al R.D. 25/07/1904, n. 523, nonché i provvedimenti rilasciati dagli enti preposti, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, la tutela dell'ambiente, la sicurezza sul lavoro, l'agricoltura, l'industria, l'igiene, la pesca e la sicurezza pubblica, e comunque ogni altra norma inerente le attività e le opere del Concessionario di cui alla presente.

Articolo 2 (Durata, efficacia, trasferimento)

1. La presente concessione è valida per 10 (dieci) anni. Decorso tale termine sarà da ritenersi decaduta salvo che non intervenga apposita e specifica proroga. La proroga deve essere richiesta dal Concessionario al Consorzio che dovrà ricevere tale domanda per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza. A tal proposito fa fede la data apposta in sede di protocollazione dell'atto di richiesta al momento della ricezione da parte del Consorzio. Il Consorzio si riserva la facoltà di negare la proroga, di imporre nuove condizioni e/o di richiedere modifiche a quanto realizzato e/o di richiedere nuovi interventi.
2. I lavori di cui al progetto in oggetto dovranno iniziare entro 1 (un) anno solare a decorrere dalla data di emissione della presente autorizzazione e dovranno essere completati entro il termine di durata di cui al punto che precede. In deroga a quanto indicato nel primo periodo, gli interventi che incidono sul deflusso delle acque e dunque sul corretto funzionamento del canale devono essere realizzati entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal momento in cui il flusso delle acque è stato interrotto per consentirli. Il mancato deflusso delle acque è idoneo a ledere i diritti del Consorzio e degli utenti del medesimo, per tale ragione eventuali ritardi nei termini dei lavori e dunque nella ripresa delle attività del canale determineranno un danno al Consorzio e/o agli utenti di cui dovrà rispondere in termini esclusivi il Concessionario. A titolo di penale espressa viene stabilito che per ogni giorno di ritardo il Concessionario dovrà corrispondere al Consorzio la somma di euro 500,00 (cinquecento/00). È fatto salvo il diritto di richiedere il maggior danno subito. Nei confronti dei terzi risponde il termine esclusivi il Concessionario per ogni danno cagionato dal proprio ritardo.
3. Il Consorzio ha la facoltà di revocare e/o modificare la concessione in qualsiasi momento, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, anche in attuazione della normativa vigente o di una delibera consortile, previa comunicazione scritta al Concessionario. In ogni caso il Consorzio non potrà essere chiamato a corrispondere alcun indennizzo e/o risarcimento in favore del Concessionario e/o di soggetti terzi, nei confronti dei quali l'unico soggetto responsabile sarà il Concessionario.
4. Il Concessionario, e/o suoi successivi aventi causa, si impegnano alla rimozione delle opere e alla rimessione delle cose al pristino stato nei casi di cessazione e/o revoca e/o modifica della concessione e, comunque, in ogni caso in cui venga richiesto dal Consorzio. Nel caso in cui il Concessionario non provveda entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte del Consorzio, quest'ultimo interverrà d'ufficio con addebito delle spese a carico esclusivo del Concessionario. Il Concessionario sin d'ora autorizza tale intervento da parte del Consorzio.
5. Il Concessionario rinuncia sin d'ora ad ogni richiesta, pure a titolo di risarcimento e/o di indennizzo, nei confronti del Consorzio qualora in dipendenza di interventi manutentori o di qualsiasi altro genere effettuati da parte del Consorzio, siano arrecati danni all'opera realizzata.
6. Il Concessionario, e così gli eventuali successivi aventi causa, si impegna a comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Consorzio, il soggetto che, in ipotesi, gli voglia succedere nella concessione unitamente a richiesta formale da parte di quest'ultimo a subentrare nella concessione facendosi carico di tutti i relativi obblighi. Il Concessionario si impegna, altresì, ad allegare la presente concessione, nonché lo statuto del Consorzio, agli atti di compravendita o comunque di cessione di diritti, aventi ad oggetto la proprietà in riferimento alla quale è rilasciata la concessione, con espressa accettazione di quest'ultimo atto e dello statuto consortile da parte del subentrante. In mancanza di tale accettazione e della comunicazione formale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Consorzio, il Concessionario rimarrà solidalmente responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi indicati in concessione nei confronti del Consorzio. Il Concessionario, con la firma del presente atto, dichiara di liberare il Consorzio da ogni responsabilità e molestia, anche giudiziaria, che ne dovesse derivare in difetto degli atti

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

autorizzativi suddetti.

7. Il Consorzio, avendo già ricevuto il relativo assenso da parte del Concessionario e ove lo riterrà opportuno, potrà trascrivere nei pubblici registri immobiliari il presente atto di concessione. Il Concessionario si impegna, inoltre, sin da subito, a provvedere ad ogni adempimento che ai fini della trascrizione si dovesse rendere necessario. I relativi costi, ivi compresi quelli di trascrizione, saranno interamente a carico del Concessionario che accetta di sostenerli, impegnandosi sin d'ora alla loro corresponsione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla semplice richiesta da parte del Consorzio. Il pagamento deve avvenire a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 25515404 o a mezzo bonifico bancario nel conto identificato dall'IBAN IT83D0760102400000025515404, indicando come causale "spese per trascrizione pratica prot. n. 6983 del 08/10/2019". L'esecutore del pagamento deve risultare il soggetto intestatario della pratica.

Articolo 3 (Oneri economici e garanzie)

1. Il Concessionario si impegna a corrispondere in favore del Consorzio, non oltre il momento della consegna del presente parere, la somma di euro 600,00 (seicento/00) per spese di istruttoria e sopralluoghi, tale importo viene ridotto della cifra di 400,00 euro in quanto la concessione 303 ns prot. 6444 non è stata realizzata ma i canoni son stati versati. **L'importo dovuto è quindi di € 200,00.** Il pagamento deve avvenire a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 25515404 o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario identificato dall'IBAN IT83D0760102400000025515404, indicando come causale "spese istruttoria pratica prot. n. 6983 del 08/10/2019". L'esecutore del pagamento deve risultare inderogabilmente il soggetto Concessionario.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, al pagamento in favore del Consorzio, di un canone annuo. Il canone annuo è determinato in euro euro €. 121,68 (centoventuno/68), per attraversamento con due condotte (potabile e industriale) per l'anno solare in corso (2019) totale. Il Concessionario riconosce espressamente al Consorzio la facoltà di rivedere in ogni momento la misura del canone prestabilito. Il Consorzio annualmente con apposita delibera consorziale definisce i predetti importi e relative variazioni. Il pagamento deve avvenire a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 25515404 o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario identificato dall'IBAN IT83D0760102400000025515404, indicando come causale "canone concessione pratica prot. n. 6983 del 08/10/2019". L'esecutore del pagamento deve risultare inderogabilmente il soggetto Concessionario. I Bollettini precompilati sono allegati alla presente. Il pagamento per gli anni successivi al primo (2020 e seguenti) deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.
3. L'opera oggetto del presente atto - e, comunque, ogni intervento allo stesso collegato - dovrà essere eseguita, a spese esclusive del Concessionario, nessuna esclusa, ivi compresi gli importi previsti per la direzione dei lavori, per la progettazione, per le utenze, etc.

Articolo 4 (Indicazioni tecniche)

Il Concessionario, pena anche il risarcimento del danno cagionato, nella realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, del quale è e rimane l'unico responsabile, deve rispettare le seguenti indicazioni tecniche e procedere alle seguenti operazioni:

- a. **Le due condotte devono essere almeno 2 mt sotto a livello alveo (fondo) canale;**
 - b. **Pozzetti o sfiati o quant'altra opera in franco di rispetto 10mt da argine dx e sx idraulica deve essere autorizzata.**
 - c. il Concessionario si impegna a consentire in ogni momento la supervisione dei lavori da parte del personale consortile;
 - d. lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
 - e. In caso secca canale o in presenza di odori sgradevoli o animali indesiderati il Consorzio si esime da ogni responsabilità.
 - f. esecuzione dei lavori da parte del Concessionario in piena conformità alle concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dalle autorità pubbliche e/o private competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autorità statali, regionali, provinciali, comunali, sanitarie, ambientali, etc.) nonché alle planimetrie e ai progetti ad esse allegati, che, del pari, dovranno essere conformi a quanto presentato allo scrivente Consorzio. Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà e potrà avvenire solo ed esclusivamente previa presentazione al Consorzio di questa concessione firmata in originale per accettazione da parte del Concessionario nonché degli ulteriori documenti indicati in calce alla presente (a titolo esemplificativo: fideiussione, attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, etc.).
2. Il Concessionario deve verificare le indicazioni impartitegli e, ove ravvisasse delle criticità di qualsivoglia genere, è tenuto a darne pronta comunicazione al Consorzio.
 3. È obbligo del Concessionario quello di ricostruire, esclusivamente a propria cura e spese, e con assunzione di ogni responsabilità, qualsiasi collegamento con fossati e scoli di vario tipo eventualmente esistenti, che non dovranno

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

- subire interclusioni o comunque limitazioni della loro attuale funzione in conseguenza dei lavori.
4. I lavori dovranno essere eseguiti previa comunicazione al Consorzio, al quale andrà comunicata per iscritto, con almeno 8 (otto) giorni lavorativi consecutivi di preavviso, la data d'inizio lavori. E ciò, comunque, previa esibizione di tutte le prescritte autorizzazioni pubbliche. L'inizio dei lavori non rappresenta autorizzazione, ratifica o assunzione di responsabilità, da parte del Consorzio, in ordine a quanto contenuto nelle indicate autorizzazioni pubbliche e/o private.
 5. I lavori per la realizzazione dell'opera oggetto del presente e comunque ogni intervento ad essa collegato, non dovranno interferire con il periodo irriguo per non pregiudicare in alcun modo le irrigazioni in atto. L'opera, per la parte di canale utilizzata a scopo irriguo, non potrà quindi essere realizzata nel periodo intercorrente dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno, salvo richiesta motivata in deroga, formalmente assentita dallo scrivente Consorzio.
 6. Il Concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie per tutelarsi dagli effetti negativi delle acque. Il Consorzio sarà, in ogni caso, ritenuto indenne da ogni responsabilità conseguente ad eventuali tracimazioni, infiltrazioni, sifonamenti o cedimenti del canale che dovessero verificarsi, e la loro ripresa sarà a carico esclusivo del Concessionario senza nessun onere da parte del Consorzio.
 7. Il Concessionario dovrà garantire, durante l'esecuzione dei lavori, il regolare deflusso delle acque.
 8. Il Concessionario deve realizzare un apposito *by pass* per allontanamento dal cantiere delle acque meteoriche a proprie spese qualora sia necessario. Si ribadisce, infatti, che questo Consorzio non ha facoltà di allontanare le acque meteoriche per eventi verificatisi durante il cantiere. Qualora tale opera non sia eseguita il Concessionario sarà ritenuto esclusivo responsabile per ogni richiesta danni, ivi comprese quelle che dovessero provenire da utenze consorziali che per la durata del cantiere non potranno usufruire dei servizi consortili. Il Concessionario solleva dunque il Consorzio Utenti Canale dei Molini da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o altra responsabilità di qualsiasi natura.
 9. Eventuali imprevisti nell'esecuzione delle opere che dovessero presentarsi durante i lavori dovranno essere esaminati tra la Direzione lavori, nominata dal Concessionario, ed il Consorzio, che insieme concorderanno – esclusivamente mediante prescrizioni formalizzate per iscritto – idonee soluzioni. Resta inteso che il Concessionario dovrà necessariamente e preventivamente ottenere dalle competenti autorità le necessarie rettifiche e autorizzazioni. Ogni responsabilità anche sulle nuove opere sarà esclusivamente in capo al Concessionario.
 10. A lavori ultimati, sarà cura del Concessionario, trasmettere per iscritto al Consorzio, unitamente alla comunicazione di ultimazione lavori, una dichiarazione (certificazione) attestante la conformità degli stessi al progetto depositato e alle prescrizioni impartite con la presente.
 11. Il Consorzio si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la corretta esecuzione delle opere previste e, nel caso, di ordinare le modifiche e gli interventi che dovesse ritenere necessari, il tutto a cura e spese esclusive del Concessionario, il quale ne rimane comunque l'unico responsabile.

Articolo 5 (Ulteriori oneri e responsabilità del Concessionario)

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, emanate o da emanarsi, tra cui, segnatamente, le disposizioni di cui al R.D. 08/05/1904, n. 368, e al R.D. 25/07/1904, n. 523, nonché le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, la tutela dell'ambiente, la sicurezza sul lavoro, l'agricoltura, l'industria, l'igiene, la pesca e la sicurezza pubblica, e comunque ogni altra norma inerente le attività svolte.
2. Qualsiasi responsabilità, anche per danni a cose e/o a persone, conseguenti alla mancata o intempestiva pulizia dei manufatti (ivi compresi a titolo meramente esemplificativo il tombamento), saranno esclusivamente a carico del Concessionario; sarà inoltre onere e responsabilità esclusiva del Concessionario l'allontanamento del materiale depositato sotto i ponti stessi che dovranno essere realizzati con ali di ingresso e uscita sia lateralmente che sul fondo.
3. Il Concessionario dovrà provvedere al ripristino a perfetta regola d'arte di tutti i manufatti pre-esistenti eventualmente danneggiati dai lavori; i manufatti realizzati dal Concessionario sono di proprietà del medesimo che pertanto ne è il solo responsabile. Ogni intervento sui manufatti non deve intralciare il normale funzionamento del canale e il corso delle acque.
4. Resteranno a carico esclusivo del Concessionario tutte le riparazioni e/o opere manutentive che si rendessero necessarie, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto della presente e/o delle opere collegate a queste ultime. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il Consorzio. Nel caso di inadempienza entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione da parte del Consorzio, lo stesso interverrà d'ufficio con addebito delle spese a carico esclusivo del Concessionario. Il Concessionario sin d'ora autorizza tutto quanto utile ai fini dello svolgimento dell'intervento da parte del Consorzio. Alla riscossione delle somme indicate si procederà con le norme e con i privilegi di esenzione delle contribuzioni consorziali. Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

- verranno impartite dal Consorzio. In ogni caso, sarà compito esclusivo del Concessionario richiedere – se necessarie – le dovute autorizzazioni.
5. Nel caso si renda necessario intervenire sul canale nelle parti tombate, sarà obbligo del Concessionario porre in essere l'intervento, eventualmente anche rimuovendo al copertura del canale. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il Consorzio. Nel caso di inadempienza entro trenta (30) giorni dalla segnalazione da parte del Consorzio, lo stesso interverrà d'ufficio con addebito delle spese a carico esclusivo del Concessionario. Il Concessionario sin d'ora autorizza tutto quanto utile ai fini dello svolgimento dell'intervento da parte del Consorzio. Alla riscossione delle somme indicate si procederà con le norme e con i privilegi di esenzione delle contribuzioni consorziali. Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario – che rimarrà comunque l'unico responsabile – dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo verranno indicate dal Consorzio. Ogni onere economico, autorizzazione, sarà a carico esclusivo del Concessionario, così come gli eventuali danni lamentati da terzi in conseguenza dell'intervento o dei fatti che hanno reso necessario l'intervento.
 6. Qualora, in futuro, a seguito dell'esecuzione di nuove opere di bonifica e/o lavori di manutenzione straordinaria del canale da parte del Consorzio, si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o lo spostamento dell'opera in oggetto, ciò dovrà essere fatto a cura e spese esclusivamente del Concessionario che sottoscrive il presente atto a conferma dell'impegno assunto in proprio e a nome di eventuali futuri aventi causa con i quali resterà, comunque, solidalmente impegnato. Egli indicherà tempi e modalità di intervento, sapendo fin d'ora che sarà considerato responsabile del mancato rispetto della presente disposizione e che a causa di ciò gli verrà richiesto il risarcimento dei danni eventualmente cagionati.
 7. Il Concessionario si impegna a provvedere periodicamente alla pulizia del canale per la lunghezza di 3 ml a monte e 3 ml a valle delle opere. Nel caso in cui non provveda entro le secche ordinarie (giugno e ottobre) vi provvederà il Consorzio, senza ulteriori comunicazioni, il quale poi imputerà i relativi costi al Concessionario.
 8. Nulla potrà essere richiesto dal Concessionario al Consorzio per interruzioni di fornitura di acqua o per inquinamenti o torbidità delle acque. Nel caso in cui terzi lamentino danni in conseguenza dell'intervento posto in essere dal Concessionario, quest'ultimo si assume sin d'ora ogni e più ampia responsabilità, anche per risarcimento danni, sollevando per l'effetto da ogni conseguenza negativa il Consorzio.
 9. Il Concessionario, con la firma del presente atto, dichiara di liberare il Consorzio da ogni responsabilità e molestia, anche giudiziaria, che ne dovesse derivare in difetto degli atti autorizzativi necessari all'intervento in oggetto.
 10. Il Concessionario deve garantire il mantenimento della qualità delle acque. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Concessionario deve garantire che durante il cantiere per la realizzazione dell'opera non vi siano idrocarburi o altri agenti inquinanti, aumento di materiale sospensivo; al fine di questo adempimento viene richiesta analisi delle acque giornaliera con prelievo ante e post cantiere e comunicazione via email o a mezzo fax a questo Consorzio (consorziomuliniimola@acantho.it), qualora il cantiere avesse contatto con l'elemento acqua meteorica che poi verrà convogliata lungo l'asta del canale.
 11. Il Consorzio si riserva il diritto di accedere al cantiere, anche con propri tecnici di fiducia, nonché di verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli concessi e/o autorizzati.
 12. Il Concessionario si assume l'obbligo di riparare tutte le alterazioni e i guasti derivanti dalle opere, atti o fatti permessi, restando in ogni caso a carico del Concessionario ogni responsabilità civile, penale, amministrativa, anche nei confronti del Consorzio concedente e/o di terzi.
 13. Laddove il Consorzio per lo svolgimento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie debba procedere alla chiusura della pista ciclabile realizzata con il progetto in oggetto, lo stesso potrà procedere in qualsiasi momento e a sua insindacabile discrezione, senza alcuna autorizzazione, oneri, diritti di occupazione, etc., potendo il medesimo accedere anche con tutti i mezzi e le attrezzature necessarie. La sottoscrizione in calce alla presente anche da parte del Comune solleva sin d'ora il Consorzio da ogni e qualsivoglia richiesta, autorizzazione e onere, ivi compresi quelli economici.

Articolo 6 (Clausola penale e disposizioni finali)

1. Nel caso in cui il Concessionario non dovesse provvedere correttamente e integralmente ad adempiere, anche solo ad uno degli obblighi assunti con la presente concessione, lo stesso sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale espressa, l'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). È fatta salva la facoltà del Consorzio di richiedere il maggior danno in ipotesi patito.
2. Tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico esclusivo del Concessionario.
3. Nulla potrà essere richiesto al Consorzio nemmeno a titolo di miglioria e/o addizione e/o arricchimento senza causa né in pendenza né al termine della efficacia della presente.
4. La mancata osservanza delle condizioni sopra elencate o la difformità dei lavori da quanto previsto nel progetto depositato comporteranno l'immediata decadenza del presente atto;
5. Il Concessionario riconosce espressamente sin d'ora la facoltà incondizionata di passaggio in favore del personale

Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e Massa Lombarda

40026 Imola, Via Cavour, n. 56

Tel./Fax: 0542/23157

C.F. 82002190377

consortile.


6. Il Concessionario rinuncia sin d'ora alla richiesta di danni per esondazioni in quanto nel canale vi sono recepiti scoli di acqua non sotto il controllo del Consorzio.
7. Il Concessionario è consapevole che per quanto non previsto dal presente atto trova applicazione la normativa vigente in materia nonché il regolamento consortile per le concessioni precarie e le licenze che si richiama qui integralmente a far parte integrante e sostanziale della presente scrittura. Copia del regolamento è a disposizione del Concessionario presso gli uffici del Consorzio.
8. Si precisa che qualunque opera non contenuta espressamente nella presente è da intendersi come abusiva e pertanto potrà essere rimossa dal Consorzio in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio. Ogni costo e ogni responsabilità, anche nei confronti dei terzi, sarà a carico esclusivo del Concessionario.
9. Si resta in attesa di una lettera di formale accettazione della presente da far pervenire a questo Consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata in epigrafe unitamente a: (1) attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria; (2) attestazione di avvenuto pagamento delle spese di trascrizione qualora richieste; (3) copia dello statuto consortile sottoscritto per presa visione e sua accettazione.
10. Decorso inutilmente tale termine di trenta giorni la presente scrittura sarà del tutto priva di qualsiasi efficacia e sarà necessario procedere ad una nuova richiesta. È fatta salva la facoltà del Consorzio di richiedere comunque un importo a titolo di rimborso delle spese sostenute per il presente procedimento che sin d'ora si quantificano in euro 400,00 (quattrocento/00).

Imola (BO), li _____

Consorzio Utenti Canale dei Molini di Imola e Massa Lombarda

IL PRESIDENTE

(Nicolai Geom. Carlo)



Per ricezione, presa visione, comprensione ed integrale accettazione della presente scrittura e di tutte le condizioni nella stessa indicate e prescritte, nonché di quelle che verranno successivamente impartite, oltre che del Regolamento consortile vigente in materia.

Imola (BO), li _____

Hera spa		

Il Concessionario dichiara, inoltre, che, qualora dovessero verificarsi danni alle opere oggetto della presente a seguito di interventi sul canale, nulla avrà a pretendere dal Consorzio a titolo di risarcimento.

Imola (BO), li _____

Hera spa		

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.